



**CITTA' DI VILLA SAN GIOVANNI**  
(Città Metropolitana Di REGGIO CALABRIA)

Oggetto: Chiusura temporanea scuola Plesso "Secondaria Primo Grado Cannitello" per derattizzazione e disinfezione.

IL SINDACO

-VISTA la richiesta del Dirigente Scolastico dell' Istituto Comprensivo "Giovanni XXIII", con la quale è stato segnalato la presenza di ratti nel plesso scolastico e rappresentata la necessità di procedere ad una derattizzazione e disinfezione dei locali dell'edificio scolastico che ospita la scuola Secondaria e Primo grado sezione staccata di "Cannitello";

-RITENUTO doveroso, provvedere, al fine della salvaguardia della salute e dell'igiene pubblica, effettuare un adeguato servizio di derattizzazione;

-RITENUTO altresì, opportuno, al fine di consentire l' intervento di derattizzazione, ordinare la chiusura del plesso scolastico della scuola primaria e secondaria della sezione staccata di Cannitello, nelle giornate del 29 e 30 novembre 2019;

Visto l' art. 54 comma 4 del T.U D. lgs 30 agosto 2000, n 267, relativo alle ordinanze e contingibili ed urgenti a carattere esclusivamente locali adottate dal Sindaco in materia di emergenze sanitarie o di igiene pubblica;

-Visto lo Statuto Comunale;

ORDINA

-in via contingibile ed urgente la derattizzazione dei locali dell'edificio scolastico secondaria primo grado sezione staccata di "Cannitello";

- la chiusura, in via cautelativa, della suddetta sezione staccata dalle ore 14.00 del 16/12/2019 alle 24.00 del 17 dicembre 2019;

DISPONE

Che la presente ordinanza sia pubblicata all'albo pretorio, sul sito istituzionale del Comune e trasmessa al Dirigente Scolastico, alla Polizia Municipale, alla Stazione Carabinieri di Villa San Giovanni ed al Commissariato della Polizia di Stato di Villa San Giovanni.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 04.08.190, n. 241 e ss.mm., si informa che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse può ricorrere entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di Reggio Calabria (L. 1034/71 art 21), ovvero innanzi al Presidente della Repubblica entro il termine di gg 120 (L. 1199/71 art. 9)

